

COMUNE DI ALA DI STURA
Città Metropolitana di Torino

Variante al Piano Regolatore Comunale redatta ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

RELAZIONE ED INDAGINI GEOMORFOLOGICHE

Redazione a cura di HYDRODATA

CODICE DOCUMENTO	ELABORATO
3881-V08-00500-DOC	V.05

00	LUG. 26	C.DUTTO	S.TOZZI	L.FRESIA	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZION

INDICE

1. PREMESSA 1

2. ASPETTI GEOMORFOLOGICI 2

1. PREMESSA

Il presente elaborato è stato predisposto in seguito alla richiesta formulata dal Comune di Ala di Stura nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13.02.2025 relativa al progetto in oggetto. In tale sede, il tecnico comunale ha richiesto la predisposizione di una variante urbanistica semplificata finalizzata all'individuazione delle fasce di rispetto della linea di connessione elettrica ricadente sul territorio comunale.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ubicato interamente nel territorio del Comune di Balme e della relativa linea di connessione alla rete elettrica. Quest'ultima si sviluppa inizialmente all'interno dello stesso Comune di Balme e successivamente attraversa il confinante Comune di Ala di Stura fino al suo limite orientale. Il presente elaborato riguarda esclusivamente il tratto della linea di connessione elettrica ricadente nel territorio comunale di Ala di Stura.

La linea di connessione elettrica avrà uno sviluppo complessivo di circa 10 km, estendendosi dal sito della centrale, ubicato nel Comune di Balme, fino alla cabina Enel di Piansoletti, nel Comune di Ala di Stura. Il tracciato sarà realizzato prevalentemente in cavo interrato lungo il sedime di strade asfaltate o sterrate esistenti e, solo per limitati tratti, in configurazione aerea, sfruttando il corridoio infrastrutturale già occupato da linee elettriche esistenti.

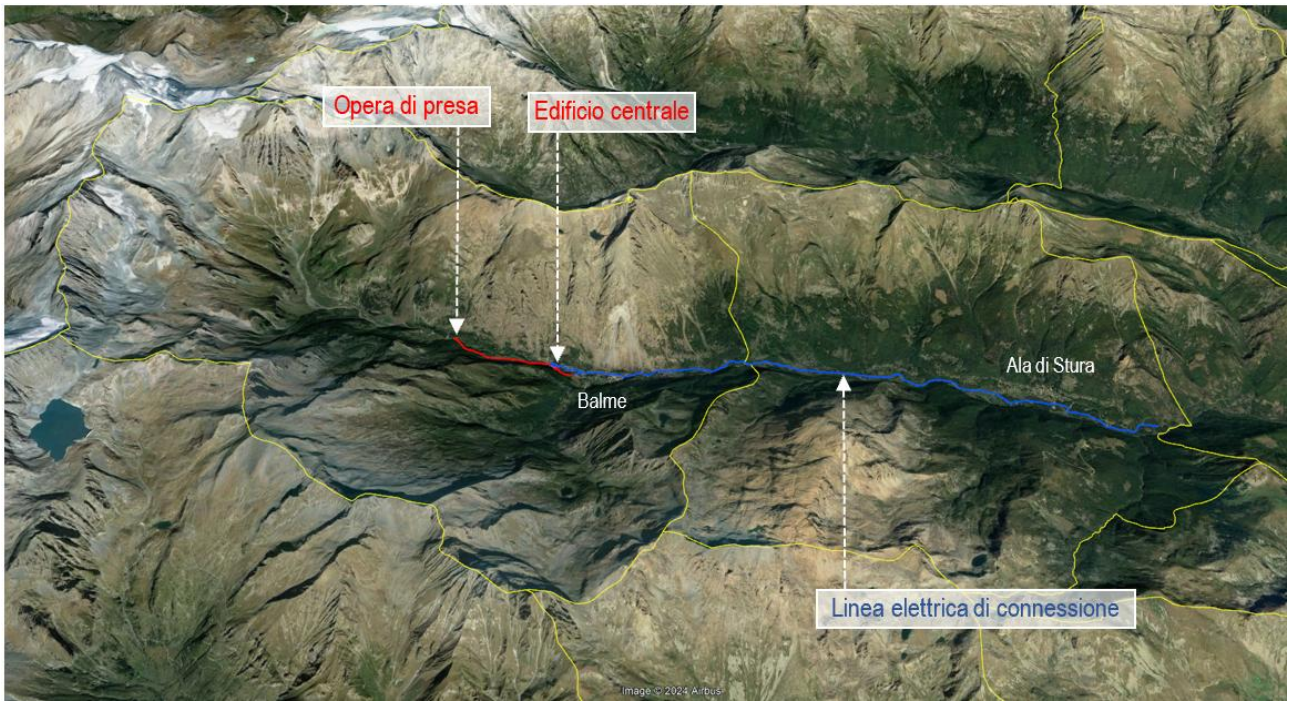


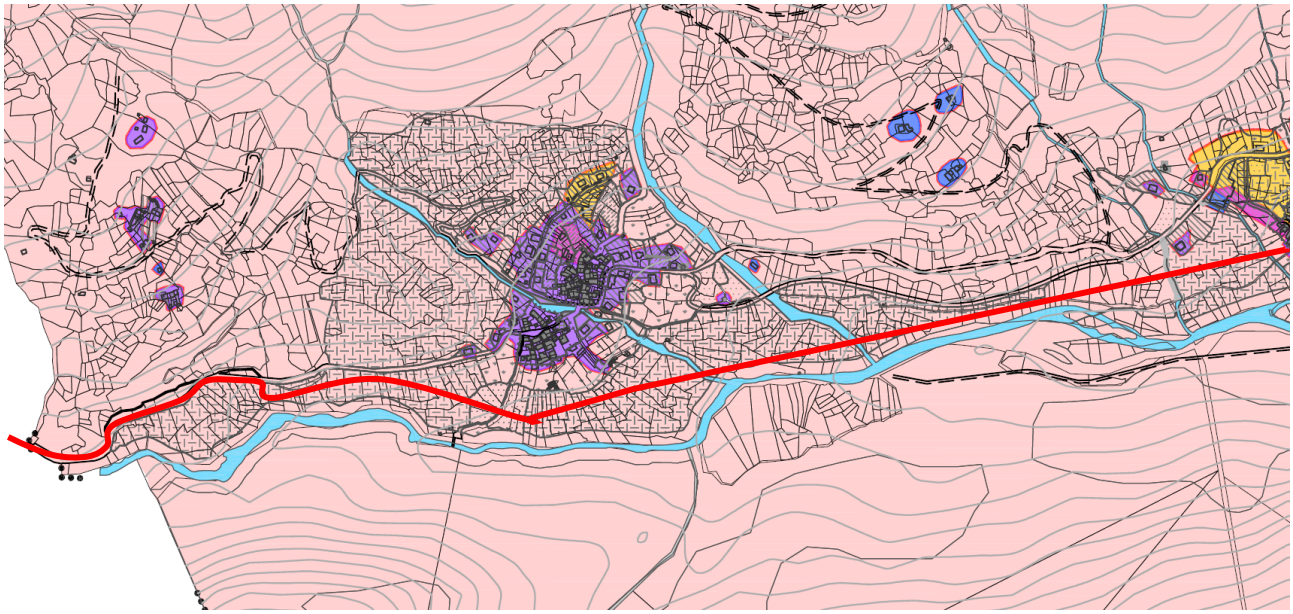
Figura 1 - Localizzazione dell'intervento

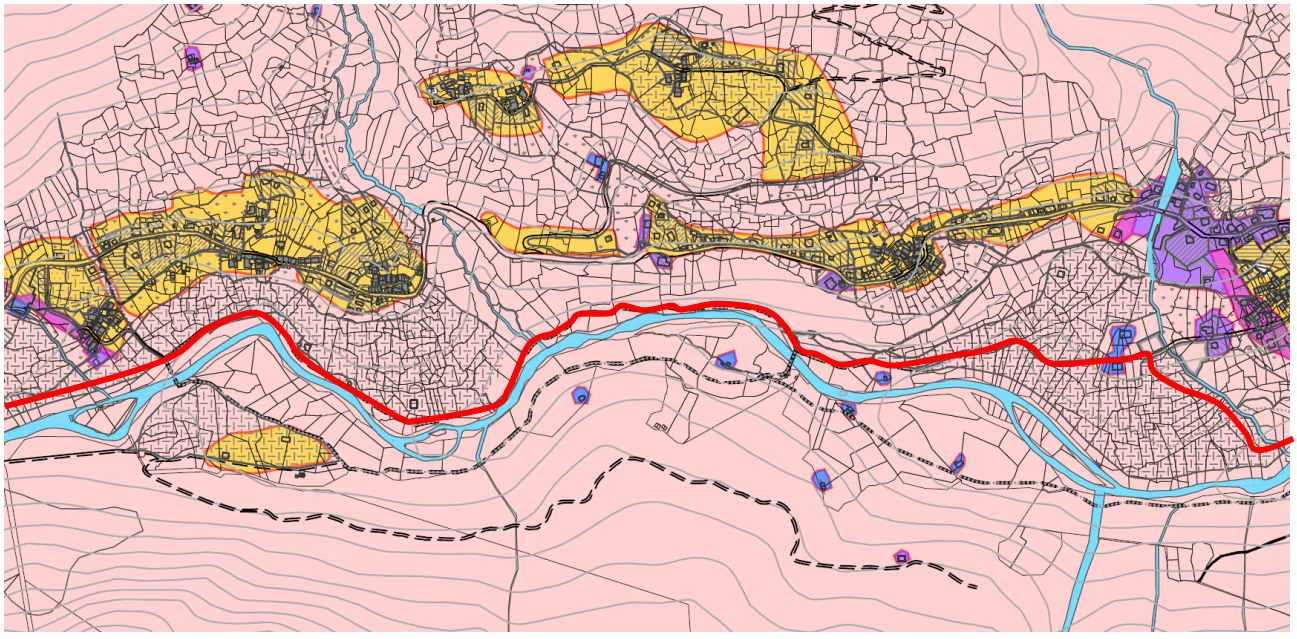
La presente Variante Urbanistica si rende necessaria al fine di individuare, all'interno della tavola del Piano Regolatore Generale Comunale, l'ampiezza della fascia di rispetto associata alla linea di connessione elettrica. La documentazione è stata redatta ai sensi della L.R. Piemonte n. 56/1977 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17-bis, relativo alle "Varianti semplificate", secondo le modalità e i contenuti previsti dalla normativa vigente.

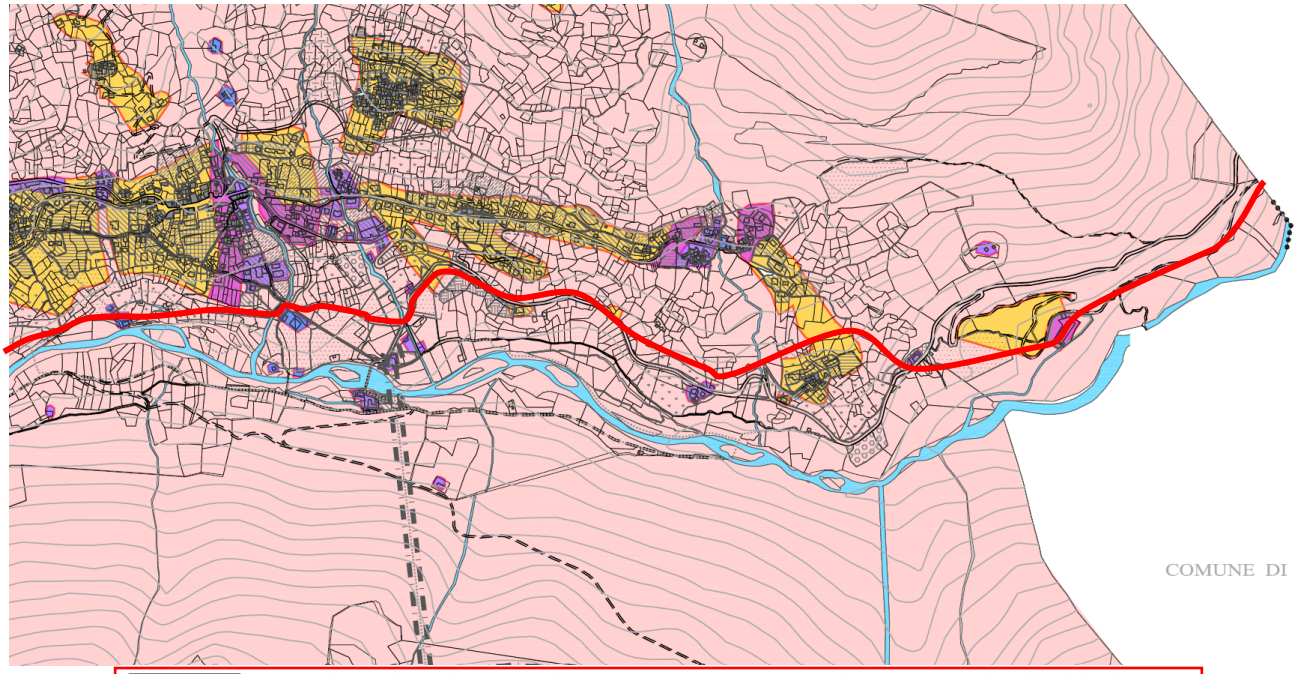
2. ASPETTI GEOMORFOLOGICI

La presente relazione esamina unicamente gli aspetti geomorfologici delle aree interessate dalle fasce di rispetto relative alla linea di connessione, mentre per gli aspetti urbanistici propri della Variante in oggetto si rimanda alla *Relazione Illustrativa* e alle *Tavole di Sovrapposizione e Variante*.

Gli stralci cartografici riportano i tematismi relativi alla Carta di Sintesi del Piano Regolatore Comunale, sui quali, per una più immediata comprensione, è stata evidenziata la sovrapposizione della fascia di rispetto.
A seguire si riportano gli stralci delle norme dei relativi articoli.
L'ampiezza delle fasce di rispetto è stata concordata con e-distribuzione, in conformità ai criteri di calcolo da essa adottati, ed è risultata pari a 6 metri per ciascun lato della linea.







Classe 2: *porzioni di territorio interessate da condizioni di moderata pericolosità e bassa intensità dei processi geomorfologici di norma associati al tessuto urbano esistente.*
Sono inseriti in tale classe i settori topograficamente più elevati del fondovalle alluvionale in sinistra idrografica dello Stura o su conoide naturalmente stabilizzato. Settori topograficamente mediani dei versanti montani per condizioni di minor acclività o per condizioni morfologiche (ripiani morfologici) già sede di edifici rurali e borgate. Aree in conoide con codice Cam2 e Cs

Classe 3 INDIFFERENZIATA: *in accordo con il punto 6.1 del testo della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999, per le porzioni topograficamente elevate dei versanti montani ove non si sono riconosciuti processi idrogeologici , non edificati o con presenza di edifici isolati o borgate, si propone l'uso della classe 3 indifferenziata, da intendersi non come una nuova sottoclasse, ma come una porzione di territorio di classe III A, con locali aree di classe III B ed eventuali aree in classe II non cartografabili, alla scala utilizzata. Per significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che interessano ampie porzioni di territorio, l'analisi di dettaglio necessaria ad identificare situazioni meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi a minore condizionamento (classi II o classi III B), è rinviata a future variazioni di piano che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio a scala adeguata.*

Classe 3 A: *porzioni di territorio inedificate, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di elementi di pericolosità geologica o sensibili sotto l'aspetto geologico-ambientale. Rientrano in detta classe: a) le porzioni di territorio di fondovalle alluvionale dello Stura di pertinenza della dinamica torrentizia, b) le porzioni di territorio poste ai margini dei rii minori, le aree in frana attiva e gli ambiti di conoide attivi o privi o con inadeguati interventi di sistemazione idraulica; c) e le aree interessate da percorsi ed accumuli di masse nevose per attività valanghiva.*

Classe 3 B2: *aree edificabili limitrofe ad aree pericolose vincolate alla realizzazione di un piano di interventi anche non strutturali*

Classe 3 B3: *porzioni di territorio edificate poste entro gli ambiti di pertinenza dei rii minori caratterizzati da intensità dei processi medio-elevati ed elevati. Settori edificati posti entro ambiti di conoide attivo non ascrivibili al codice CAm2.. Settori edificati posti entro o marginali a movimenti franosi quiescenti. Settori edificati ricadenti ai margini o entro aree interessate da attività valanghiva . Aree edificate di borgata Mondrone per associazione di processi valanghivi e torrentizi. Settori edificati o con edifici sparsi rientranti entro gli estesi versanti montani esterni ad aree in dissesto o potenzialmente dissestabili.*

Classe 3 B4: *porzioni di territorio edificate entro gli ambiti di conoidi attivi Cae, Cab e CAm privi di interventi di sistemazione o nei quali gli interventi risultino inefficaci o negativi. Aree edificate posizionate su frana attiva. Aree edificate entro ambiti di scorrimento di masse nevose. Aree edificate dove l'acclività risulta maggiore di 35 gradi.*

Figura 2 - Stralcio della Tavola D.6 – Assetto Generale del Piano con Sovrapposizione della Carta di Sintesi del piano del Comune di Ala di Stura.

ART. 14 – PRESCRIZIONI IDRAULICO - GEOLOGICHE

1. Prescrizioni derivanti dalla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Con riferimento alla Circolare Regionale 7/LAP del maggio 1996 e della relativa N.T.E., sulla base delle risultanze complessive delle indagini geologiche, valanghive, da quanto emerso dalla ricerca storica, dagli eventi alluvionali più recenti, e di quanto espresso nell'indagine idraulica di valutazione del rischio residuo a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, sono state individuate le sottoelencate classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica.

CLASSE II - porzioni di territorio interessate da condizioni di moderata pericolosità e bassa intensità dei processi geomorfologici di norma associati al tessuto urbano esistente. Sono inseriti in tale classe:

a) settori topograficamente più elevati del fondovalle alluvionale in sinistra idrografica dello Stura o su conoide naturalmente stabilizzato con processi di tipo Cam2 (DGR 45-6656/2002 p.to 7, tabella Conoidi),
b) settori topograficamente mediani dei versanti montani per condizioni di minor acclività o per condizioni morfologiche (ripiani morfologici) già sede di edifici rurali e borgate.

Prescrizioni di P.R.G.C.:
le problematiche di natura geomorfologica possono essere superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14.01.08 e alla Circolare esplicativa 2.02.2009 n. 617 realizzabili esclusivamente a livello di progetto nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo. Tali interventi non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe, nè condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE III - porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità e rischio geomorfologico, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo se inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente. Si suddivide in:

- **Classe III indifferenziata** - in accordo con il punto 6.1 del testo della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999, per gli estesi versanti montani non edificati o con presenza di edifici isolati si propone l'uso della classe III indifferenziata, da intendersi non come una nuova sottoclasse, ma come una porzione di territorio di Classe IIIA, con locali aree di Classe IIIB ed eventuali aree in Classe II non cartografate, o cartografabili, alla scala utilizzata.
 Per significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che interessano ampie porzioni di territorio, l'analisi di dettaglio necessaria ad identificare situazioni meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi a minore condizionamento (Classi II o Classi IIIB2-IIIB3), è rinviata a future variazioni di piano che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio a scala adeguata.

 Prescrizioni di P.R.G.C.:
 a) per gli edifici sparsi o gli alpeggi ricadenti in Classe III indifferenziata è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria e di ricupero dell'esistente con eventuale realizzazione di semplici manufatti per deposito e ricovero attrezzi agricoli;
 b) sono consentiti gli interventi di adeguamento igenico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro o per esigenze delle attività e degli usi in atto;
 c) con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa, fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico.

 Nei casi esposti, oltre a quanto previsto dal DM.LL.PP. 14.01.08, gli interventi sono condizionati, a livello di singola concessione edilizia, alla esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica, geologico-tecnica ed idraulica mirati a definire le condizioni di pericolosità e di rischio su un intorno significativo (perimetro complessivo delle unità

rurali costituenti gli alpeggi e le baite). Se la compatibilità dell'intervento è fattibile, vanno definiti e prescritti gli accorgimenti tecnici per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Sono ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente, di manutenzione e di miglioramento delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, delle piste legate alla attività agricola, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili.
Possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico anche soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico. In tutti i casi è fatto divieto di intubamento di corsi d'acqua, fossati naturali o modificazione di sezioni naturali di impluvi anche effimeri se non connessi a interventi di sistemazione idrogeologica.
Per tutti gli interventi privati sopra elencati, vale quanto indicato al punto 18.7delle NTA del PAI.

- **Classe III A** - porzioni di territorio inedificate, o con edifici sparsi, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di elementi di pericolosità geologica o sensibili sotto l'aspetto geologico-ambientale. Rientrano in detta Classe:
 a) le porzioni di territorio di fondovalle alluvionale dello Stura non edificate di pertinenza della dinamica torrentizia,
 b) le porzioni di territorio inedificate poste ai margini dei rii minori, le aree in frana attiva e quiescente, gli ambiti attivi di conoide attiva o privi o con inadeguati interventi di sistemazione idraulica e le aree interessate da percorsi di valanga.

 Prescrizioni di P.R.G.C.:
 nelle aree ricadenti in classe III A sono consentiti interventi pubblici e privati di mera manutenzione del patrimonio urbanistico esistente con applicazione delle prescrizioni di cui alla classe IIIB3, se esterne ad aree in dissesto, o IIIB4 se inserite entro frane attive o interessate da attività valanghiva. Sono ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente, di manutenzione e di miglioramento delle strade sia pubbliche che private e delle piste agro-silvo-forestali e delle opere di contenimento ad esse connesse. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti sciistici, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili. Sono consentiti gli interventi di adeguamento igenico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro o per esigenze delle attività e degli usi in atto. Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa, fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico.
 Possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico anche soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico. Per tutti gli interventi privati sopra indicati, vale quanto indicato al punto 18.7delle NTA del PAI.

- **Classe IIIB2** - porzioni di territorio edificate ricadenti in ambiti di conoide attivo caratterizzati da pericolosità media-moderata ed attigue ad aree a pericolosità elevata. Definiscono il settore di graduale transizione tra le classi IIIB3 – IIIA e la classe II. Corrispondono ai settori di conoide con codice Cam2 dei rii Curbassera, d'Attia, Ru, Chianale, Pis e area di località Mondrone interclusa entro aree di classe IIIB3

 Prescrizioni di P.R.G.C.:
 in dette aree l'edificabilità è condizionata alla realizzazione di un piano di interventi anche non strutturali quali la periodica manutenzione dei corsi d'acqua, la verifica ispettiva sulla

funzionalità e stato delle opere esistenti ed il monitoraggio del processi. Con l'avvio e l'attuazione del piano di interventi, alle nuove edificazioni si applicano le prescrizioni di cui alla classe II. Per tutti gli interventi privati sopra elencati, vale quanto indicato al punto 18.7delle NTA del PAI.
Il piano di interventi, costituisce un documento tecnico di:

- analisi delle condizioni di dissesto del bacino di monte nelle porzioni di versante che possono comportare un aggravio delle condizioni di pericolosità per apporti significativi di detrito. Eventuale monitoraggio dei processi di dissesto idrogeologico.
- analisi delle condizioni del canale in conoide in ambito urbanizzato o da urbanizzare (ispezione annuale), sia in merito allo stato di efficienza delle opere di protezione (di sponda e di fondo) sia in merito alle condizioni di manutenzione delle sezioni di deflusso. Verifica della presenza di depositi o modificazioni delle sezioni di deflusso; in particolare tale verifica dovrà essere particolarmente accurata in presenza di manufatti di attraversamento o briglie; per quanto riguarda le sezioni d'alveo dovrà essere accompagnato da un rilievo topografico delle sezioni d'alveo.
- Se necessario, specificazione degli interventi di mitigazione della pericolosità.

- **Classe IIIB3 -** Settori edificati posti entro ambiti di conoide attivo non ascrivibili ai codici CAm2. Settori edificati posti entro o marginali a movimenti franosi quiescenti. Settori edificati ricadenti ai margini o entro aree interessate da attività valanghiva. Aree edificate di Borgata Mondrone per associazione di processi torrentizi e valanghivi. Porzioni di territorio con edifici sparsi rientranti entro gli estesi versanti montani esterni ad aree in dissesto o potenzialmente dissestabili.

 Prescrizioni di P.R.G.C..
 Sono ammessi interventi che consentono un modesto incremento del carico antropico con esclusione di nuove unità abitative. Per l'area artigianale in sinistra del rio Chianale è consentita la realizzazione di nuovi manufatti a servizio dell'attività produttiva, senza che questi comportino una permanenza stabile di più persone. Sono ammessi interventi pubblici non altrimenti localizzabili e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. Sono ammessi modesti ampliamenti per adeguamenti igienici e funzionali degli edifici esistenti nonché per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro o connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Sono ammessi i parcheggi a raso, i ricoveri per attrezzi agricoli ed autovetture ed il ricupero dei rustici.
 Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa, fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico. Per tutti gli interventi privati sopra elencati, vale quanto indicato al punto 18.7delle NTA del PAI.
 Possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico anche soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico.

- **Classe IIIB4** – porzioni di territorio edificato entro gli attivi di conoidi con codice Cae, Cab. Aree edificate posizionate su frana attiva. Aree edificate entro la fascia di pertinenza o di inviluppo dei processi di dinamica idraulica del torrente Stura. Aree edificate entro gli ambiti di scorrimento di masse nevose. Aree edificate dove l'acclività risulta maggiore di 35 gradi.

 Prescrizioni di P.R.G.C..
 Anche in presenza di interventi di riassetto idrogeologico non è consentito l'aumento del carico antropico. Sono ammessi interventio di sistemazione idrogeologica e gli interventi pubblici non altrimenti localizzabili ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. Sono ammessi modesti ampliamenti, il ricupero dei rustici senza

cambiamento di destinazione d'uso nonché di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Per tutti gli interventi privati sopra elencati, vale quanto indicato al punto 18.7delle NTA del PAI.

2. Disposizioni di carattere generale.

Si riportano di seguito prescrizioni valide per l'intero territorio comunale:

- E' fatto divieto assoluto di intubamento di corsi d'acqua demaniali e non, senza possibilità di deroga se non per il solo attraversamento carrario di accesso, così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 21 delle Norme di attuazione del PAI. E' fatto divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d'acqua intubati.
- In riferimento al PAI, si richiama il rispetto dei disposti dell'art. 18, comma 7, delle N.T.A., evidenziando inoltre che le N.T.A. del P.R.G.C. non dovranno essere in contrasto con l'art. 9 delle N.T.A del PAI
- Si ricordano le prescrizioni del DM.LL.PP. 14/1/2008 evidenziando l'obbligatorietà di tali norme da applicarsi a tutte le opere sia pubbliche che private.
- Nelle porzioni di territorio valgono le seguenti prescrizioni di ordine generale:
 a) E' necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di fondazione e di sostegno siano verificati, sulla base di una specifica indagine geologica e geotecnica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 14/1/2008.
 b) La relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con caratterizzazione geognostica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere in funzione dell'importanza del progetto; la relazione dovrà essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione della falda idrica.
 c) Per gli interventi edificatori su pendio, oltre ai punti a) e b) dovranno essere predisposti specifici elaborati di verifica attestanti che la realizzazione delle opere realizzate non apportino pregiudizio alla stabilità generale dell'area ed al suo contorno nonché la predisposizione di presidi idraulici circa l'allontanamento delle acque meteoriche e l'ubicazione dei punti di recapito. Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità del pendio. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi legati a qualsiasi tipo di opera sia pubblica che privata. La realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità generale condotto secondo i disposti del DM.LL.PP. 14/1/2008 che definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno.
 d) Nelle aree di pendio sprovvisti di pubblica fognatura, là dove acconsentite, in aggiunta alla normale procedura autorizzativa prevista dalla normativa di riferimento è necessario acquisire documentazione tecnica che attesti la compatibilità dell'intervento di smaltimento con il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica del sito, ovvero proponendo soluzioni progettuali per renderla idonea.

3. Norme generali per le classi IIIa, IIIB, IIIB3

a) Con riferimento alla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Regionale 7/LAP del dicembre 1999, punto 6.3 "Cambi di destinazione d'uso di immobili siti in aree pericolose" non devono essere consentite cambi di destinazione d'uso che implicano un aumento del rischio. Solamente nel caso di modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso in territori pericolosi solo a seguito di indagini puntuali che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi mantenutivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio.

b) Nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Regionale 7/LAP del dicembre 1999, al punto 7.3 "Incremento del carico antropico", vengono fornite indicazioni operative in merito alla impossibilità di aumento in assenza di adeguati interventi di mitigazione del rischio. Fatte salve situazioni di grave pericolo si ritiene corretto accettare accoglibili gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, altrochè gli adeguamenti igienico funzionali quali il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box auto, ricovero attrezzi, ecc) escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative.

Si riporta, quanto argomentato al punto 6 della DGR n. 2-11830 del 28.07.09: Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico"

La Circolare PGR 7/LAP del '96 (al punto 1.3 – Classe IIIb) prevede che "In assenza di (…) interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico …" e la successiva Nota Tecnica Esplicativa del '99 (al punto 7.3 – Incremento di carico antropico) specifica che si intende "in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona".

Tale specificazione, a distanza di 10 anni dalla pubblicazione della NTE, si ritiene non sia stata ancora sufficientemente esaustiva, in quanto i dubbi e le difficoltà nell'applicazione di tale norma sono ancora attuali.

Si ritiene pertanto, in questa sede, dover affrontare il problema in termini urbanistici utilizzando la terminologia propria dell'urbanistica, che, di fatto, in base alle leggi vigenti, non annovera nell'elenco di definizioni dei parametri quantitativi di riferimento, la definizione di carico antropico.

Il Piano regolatore deve quindi analizzare il proprio territorio ed individuare puntualmente le situazioni che potrebbero trovarsi in condizioni di criticità tali da essere assoggettate a quanto previsto attualmente dalla Circolare 7/LAP e s.m.i. in termini di incremento di carico antropico.

Individuate puntualmente tali situazioni e rilevate le condizioni di pericolosità e rischio, dovranno essere le norme di attuazione dello S.U. a dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.

c) Con riferimento al punto 7.7. della Nota Tecnica esplicativa alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999, "Significato degli interventi di riassetto di carattere pubblico" (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non ..) possono essere realizzate da uno o più soggetti privati, purchè l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'Ente pubblico, e dovranno fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

d) Ai sensi della Deliberazione n.10/2009 dell'Autorità di Bacino del fiume Po del 22 luglio 2009 nei territori di cui alle classi III è consentita l'attività di produzione di energia elettrica in quanto servizio pubblico essenziale ai sensidegli art. 9, comma 5 e 38 delle Norme di Attuazione del PAI.

4. Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio

Si specificano di seguito gli interventi indispensabili per la mitigazione della pericolosità idraulica relativa ai settori territoriali per i quali sono state imposte prescrizioni cautelative ai fini edificatori. Tali opere risultano:

- Abitato di Mondrone: valutazione sulla fattibilità di mitigazione della valanga di Mondrone, congiuntamente alla sistemazione idraulica dei rii Cevre e Chiesa.
- potenziamento delle opere di sistemazione idraulica dei rii d'Attia e Ru.

- attivazione di progetti di sistemazione idraulica rio Curbassera nel settore a monte di località Canova e Masone
- attivazione di progetti di sistemazione idraulica del rio del Pis.
- predisposizione del programma di interventi anche non strutturali per l'urbanizzazione delle aree in classe IIIb2.
- affinamento del quadro di dissesto idrogeologico da processi di versante. acquisizione dei dati di rilevamento radar satellitare presso l'ARPA Piemonte – centro regionale per le ricerche territoriali e geologiche.

5. Normativa sismica

Essendo il Comune di Ala di Stura classificato in zona sismica 3 con decorrenza 01.01.2012, si richiamano espressamente gli adempimenti e le procedure prescritte dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010 e dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i..